

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 343 - 24313/2016

OGGETTO: Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica – Comune di Chiaverano – Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. - pronunciamento di compatibilità.

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Chiaverano:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 9-2008 del 17/05/2011;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 12/07/2016, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 02/08/2016 (pervenuto il 05/08/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-31/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.089 abitanti al 1971, 2.217 abitanti al 1981, 2.225 abitanti al 1991, 2.192 abitanti al 2001 e 2.106 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che evidenzia una diminuzione demografica nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale: 1.202 ha di collina, dei quali, 99 ha presentano pendenze inferiori ai 5%, 582 ha hanno pendenze comprese tra i 5% e i 20% e 521 ha presentano pendenze superiori il 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 7 ha appartengono alla Classe II, pari a circa il 0,6% del territorio comunale;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a

scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 9 "Eporediese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 58 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*" ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e neppure tra i comuni di diffusione urbana;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I e II livello;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità e i trasporti:
 - è attraversato dalle seguenti Strade Provinciali: n. 221 di Andrate, n. 419 della Serra, n. 73 della Serra, n. 74 di Chiaverano e n. 75 dei Laghi Morenici;
 - è interessato dalla galleria della variante alla SP. n. 73 di Borgofranco d'Ivrea, che collega la S.S. n. 26 con la S.P. n. 73 a est di Borgofranco;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 1 con i Comuni di: Borgofranco di Ivrea, Lessolo, Montalto Dora, Cascinette di Ivrea, Burolo, Fiorano C.se, Salerano C.se, Banchette, Samone, Ivrea, Bollengo, Palazzo C.se, Albiano d'Ivrea, Piverone, Azeglio, Strambino, Caravino, Settimo Rottaro, Vestignè, Cossano C.se, Mercenasco, Candia, Vische, Borgomasino, Maglione, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Viona, Roggia dei Molini, Rio Montesino, Rio Reale, Lago di Campagna, ;
 - in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte che trova riscontro nella D.G.R. n. 39-8244 del 18/02/2008, si evidenziano la presenza di: 2 frane puntuali, 12 *ha* di frane areali, 45 *ha* interessati da conoidi, 16 km di dissesti lineari e 94 *ha* di dissesti areali;
- ⇒ tutela ambientale:
 - la parte nord orientale del territorio, a partire dal Capoluogo, appartiene all'area di elevata qualità paesistico ambientale "*Serra Morenica di Ivrea*" per la quale la Regione Piemonte si è riservata la competenza di dettare una specifica disciplina con apposito Piano Territoriale;
 - la parte sud occidentale è compresa nell'ambito di particolare pregio ambientale e paesistico "*Area dei 5 Laghi di Ivrea*";
 - tutela ambientale: 1.081 ettari di territorio sono individuati come biotopi di interesse comunitario (SIC IT1110021 "*Laghi di Ivrea*" - BC10057 "*Serra d'Ivrea*") per i quali si applicano le specifiche norme di settore;

preso atto che il Comune di Chiaverano è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 41 del 12/07/2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare delle modifiche al Piano vigente, in particolare:

- redimere le discordanze sulle perimetrazioni tra le Tavole e gli estratti riportati nelle Norme Tecniche di Attuazione, chiarire il concetto di allineamento e precisare le modalità con le quali interpretare i parametri delle schede, nelle aree residenziali di nuovo impianto e di completamento;
- armonizzare gli articoli delle Norme del Piano con il Regolamento Edilizio in particolare per quanto riguarda i piani interrati;
- chiarire l'entità degli ampliamenti degli edifici esistenti già consentiti dal Piano vigente;
- escludere la ristrutturazione urbanistica nelle aree normative *Ra "aree residenziali in contesto agricolo"* per impedire la totale demolizione e ricostruzione degli immobili ai quali è consentito un aumento del carico antropico;
- eliminare dalla cartografia del Piano una previsione di nuova viabilità in località Bienca;
- adeguare il P.R.G.C. vigente ai criteri comunali di sviluppo del commercio approvati dal Consiglio Comunale in conformati alla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.;
- correggere alcune imprecisioni cartografiche e/o normative

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR.

3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....*";

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 41 del 12/07/2016 di adozione della Variante:
 - "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 08/06/2016 un provvedimento di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/09/2016;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 05/09/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Chiaverano, adottato con deliberazione C.C. n. 41 del 12/07/2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Chiaverano per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 09/09/2016

La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)